

### **3. RIDUZIONE DEI MINIMI TARIFFARI. SUBORDINAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI ONORARI AL FINANZIAMENTO DELLE OPERE.**

Premesso che la L.142/90 - art.55, comma 5 - prevede espressamente l'impegno di spesa reale nella deliberazione di incarico professionale, con indicazione del relativo capitolo di bilancio e che non è ammissibile far ricadere sul professionista le conseguenze del mancato finanziamento di un'opera privandolo dell'**equo** compenso per l'opera svolta, si richiamano i Colleghi a non sottoscrivere convenzioni o sollecitare incarichi per le cui deliberazioni siano state previste le clausole sospensorie in questione.

Si ricorda che è contrario alle norme di etica professionale l'accettare incarichi che prevedano qualsiasi tipo di riduzione degli onorari calcolati secondo la L.143/49 e s.m.i.. Orientativamente, nel caso in cui l'Amministrazione fornisca un apporto reale, concreto, e quantificabile alla stesura del progetto di cui all'incarico, fornendo elaborati cartografici di base o documentazione simile, potrà essere inserito nella convenzione l'articolo di seguito proposto:

*"L'amministrazione ha facoltà di fornire al professionista attività di supporto ed ausilio alle prestazioni di competenza del medesimo, che facilitino il suo compito, per la redazione del progetto".*

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, sull'onorario relativo, derivante dall'applicazione della metodologia corrente di calcolo degli onorari, può essere riconosciuta una riduzione non superiore al 20% (Legge 155 del 26/04/1989).

Per quanto attiene al conferimento di incarico da parte di **privati** è consigliabile riferirsi alla bozza di lettera di conferimento incarico ( All. A) che potrà essere utile traccia per la redazione del suddetto documento.